

# Foglio Federale

Berna, 26 aprile 1968

Anno LI

Volume I

N° 17

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

---

9942

**Messaggio**

**del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente  
l'approvazione dell'accordo di cooperazione concluso tra  
il Governo svizzero e il Governo svedese per l'uso pacifico  
dell'energia nucleare**

(Del 10 aprile 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo di proporre alla vostra approvazione l'accordo di cooperazione per l'uso pacifico dell'energia nucleare, firmato a Berna il 14 febbraio 1968, con riserva di ratifica, dal Governo svizzero e dal Governo svedese.

## I. INTRODUZIONE

A tutt'oggi il nostro Paese ha stretto accordi di cooperazione nel settore dello sviluppo dell'energia nucleare con quattro Stati i quali occupano tutti un posto importante in questo settore: trattasi degli Stati Uniti d'America (accordo del 30 dicembre 1965, RU 1966, 1305), della Francia (accordo del 19 luglio 1957, RU 1958, 723), del Canada (accordo del 6 marzo 1958, RU 1958, 726), e della Gran Bretagna (accordo dell'11 agosto 1964, RU 1965, 745). Un accordo simile è stato pure concluso con il Brasile, in quanto questo Paese dispone di giacimenti di uranio e di torio che, a lungo termine, potranno presentare un interesse particolare per il nostro settore elettrico, allorchè si tratterà di assicurarne l'approvvigionamento in combustibili nucleari.

Con la Svezia il nostro Paese collabora fruttuosamente, già da diversi anni, nel campo della tecnologia dei reattori. La collaborazione si è sviluppata su una base originaria di relazioni personali: mediante uno scambio di lettere fra la direzione dell'azienda «AB Atomenergi» e il presidente della società nazionale per l'incremento della tecnica nucleare industriale (SNA), era stato infatti convenuto, nel 1963, di procedere a degli scambi d'informazione e di avviare in comune delle ricerche su differenti problemi correlati con lo sviluppo dei reattori ad acqua pesante. Per questa via, i contatti annodati si sono venuti poi intensificando e si sono allargati al gruppo di ricerca dell'Istituto federale sui reattori (IFR) e ai paralleli servizi dell'ente governativo svedese dell'energia nucleare. È stato così segnatamente possibile acquisire preziose conoscenze, di cui la società nazionale suddetta ha saputo far tesoro per i propri studi di sviluppo; inoltre, specialisti svizzeri hanno avuto l'occasione d'effettuare dei soggiorni di perfezionamento nei centri di ricerca svedesi, ove si sono familiarizzati con le tecnologie più recenti. Da parte loro gli Svedesi hanno delegato per un periodo abbastanza lungo propri specialisti presso l'Istituto di Würenlingen. Partendo da questa salda base, il nostro delegato ai problemi nucleari, in occasione di una sua visita in Svezia nel 1967, ebbe modo di prendere adeguate disposizioni per proseguire ed anzi potenziare la collaborazione. La Svezia ha acquistato da noi talune attrezzature destinate ai suoi impianti nucleari, mentre l'Istituto di Würenlingen e la Centrale sperimentale nucleare di Lucens hanno passato degli ordinativi all'industria svedese.

Alla fine del 1966, una delegazione svedese soggiornante in Svizzera aveva sottolineato le possibilità dell'industria svedese di fornire degli elementi combustibili nonchè buone quantità di uranio naturale. Tuttavia, le ordinazioni che il nostro Paese avesse eventualmente inteso fare sarebbero poi, per ragioni politiche, potute essere eseguite soltanto qualora la Confederazione si fosse previamente obbligata ad impiegare i materiali forniti unicamente a scopi pacifici, vincolandosi quindi mediante disposizioni identiche a quelle che disciplinano le forniture degli altri Stati occidentali, come gli Stati Uniti, il Canada e la Gran Bretagna. Considerate queste possibilità svedesi di fornitura, che prossimamente potrebbero assumere per il nostro Paese un'importanza particolare, gli organi responsabili hanno reputato che valesse la pena di pensare alla previa conclusione di un accordo di cooperazione, analogo a quelli già conchiusi con gli altri Stati citati, ed idoneo ad apprestare le necessarie basi contrattuali. Inoltre un tale accordo consentirebbe alle parti di precisare in modo formale la loro comune volontà di continuare la collaborazione nello sviluppo delle applicazioni civili dell'energia nucleare; si prevedeva unicamente, con ciò, di definire un quadro molto generale che consentisse di tener conto di tutti i bisogni reciproci particolari, i quali avrebbero poi dovuto formare, caso per caso, l'oggetto di convenzioni particolari.

## II. CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'*articolo primo* enumera le differenti forme di cooperazione, le quali coprono segnatamente lo scambio d'informazioni, la fornitura di attrezzature, d'impianti, di materiali, di materie grezze, di materie nucleari speciali e di combustibili, la cessione dei diritti inerenti ai brevetti industriali ed infine il libero accesso alle attrezzature ed agli impianti nonchè la facoltà di usarne. L'accordo traccia in tal modo l'ambito di una collaborazione che, come già abbiamo detto, dovrà poi essere precisata caso per caso mediante convenzioni particolari.

L'*articolo secondo* dispone che persone od enti privati di una delle Parti possono trattare direttamente con gli organismi statali nonchè con le persone ed enti privati dell'altra Parte.

Gli *articoli terzo e quarto* enumerano le condizioni connesse con la comunicazione delle informazioni e con la fornitura di materiali, materie ed attrezzature.

L'*articolo quinto* è dedicato alle misure di controllo e di garanzia che saranno applicate; esso definisce segnatamente i diritti esercitabili dalle Parti onde garantire che le forniture fatte siano volte unicamente a scopi pacifici. Le disposizioni di questo articolo risultano del resto analoghe alle prescrizioni parallele degli accordi di cooperazione conclusi con il Canada e la Gran Bretagna. Le Parti contraenti si dichiarano pronte a consultarsi, a tempo debito, al fine di trasferire questi diritti di controllo all'Agenzia internazionale dell'energia nucleare.

L'*articolo sesto* elenca e definisce termini ed espressioni utilizzati nell'accordo.

L'*articolo settimo* concerne le clausole finali: la ratifica resta riservata e l'accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti pertinenti. L'accordo è concluso per la durata minima di dieci anni, esso resterà in vigore successivamente sinchè non sia disdetto dall'una o dall'altra Parte contraente, nel qual caso durerà ancora sei mesi dopo la disdetta.

Il testo dell'accordo è stato approntato nelle lingue francese ed inglese, ambedue facenti parimente fede.

Il presente accordo integra in modo molto vantaggioso gli accordi analoghi già stabiliti con altri Stati. Esso non comporta per la Confederazione degli obblighi che travalichino quelli deducibili dagli accordi già conclusi con gli altri Paesi o dalla sua appartenenza all'Agenzia internazionale dell'energia nucleare di Vienna; esso, infine, non è per nulla lesivo del nostro statuto di neutralità. Questo nuovo testo internazionale, in quanto è concluso per un periodo di dieci anni, non richiede d'essere sottoposto al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale.

Abbiamo l'onore di proporvi d'approvare l'accordo qui presentato adottando il decreto federale allegato. La costituzionalità del medesimo risulta dall'articolo 8 della Costituzione federale che attribuisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale trova la sua radice nell'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 10 aprile 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

**Spühler**

Il Cancelliere della Confederazione:

**Huber**

**Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione dell'accordo di cooperazione concluso tra il Governo svizzero e il Governo svedese per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 10 aprile 1968)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1968
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	17
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9942
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.04.1968
Date	
Data	
Seite	549-552
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 383

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.